



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO  
PROVINCIA DI FIRENZE

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE

Numero 85 Del 29-12-2021

**Oggetto: PIANO DI RIASETTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ANNO 2021**

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 15:05 nella Residenza Municipale, si è riunito in videoconferenza il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Consiglieri assegnati 16; Consiglieri in carica 16.

<b>Omoboni Paolo</b>	<b>P</b>	<b>Santelli Caterina</b>	<b>P</b>
<b>Pieroni Irene</b>	<b>P</b>	<b>Ciampi Giada</b>	<b>P</b>
<b>Ciardi Stefania</b>	<b>P</b>	<b>Margheri Luca</b>	<b>P</b>
<b>Pacini Guido</b>	<b>P</b>	<b>Atria Francesco</b>	<b>P</b>
<b>Taronna Laura</b>	<b>P</b>	<b>Ticci Claudio</b>	<b>P</b>
<b>Del Tempora Luca</b>	<b>P</b>	<b>Romagnoli Leonardo</b>	<b>P</b>
<b>Grifoni Niccolò</b>	<b>P</b>	<b>Verdi Lorenzo</b>	<b>P</b>
<b>Erci Niccolò</b>	<b>A</b>	<b>Giovannini Marco</b>	<b>P</b>
<b>Baluganti Giorgia</b>	<b>P</b>		

Presenti n. 16 membri su 17 (compreso il Sindaco).

Assume la presidenza la Signora Taronna Laura in qualità di PRESIDENTE assistita dal Segretario Signor Cosmi Emanuele.

Il Presidente, constatato che il sistema adottato per lo svolgimento della seduta in videoconferenza consente di identificare con certezza i partecipanti e accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Ciardi Stefania  
Ciampi Giada  
Ticci Claudio

<b>Immediatamente eseguibile</b>	<b>S</b>	<b>Soggetta a controllo</b>	<b>N</b>
----------------------------------	----------	-----------------------------	----------



(Omissis il verbale fino alla presente deliberazione)

Si dà atto che all'appello iniziale risultano presenti in aula il Vice Sindaco Becchi e gli Assessori Baggiani, Galeotti, Tai e Timpanelli. Presenti: 5/5.

Alle ore 16,45 esce il Consigliere Atria. Presenti 15/17.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la conforme proposta di deliberazione n. 141 in data 17/12/2021 dello Staff Segreteria Generale, depositata in atti;

### **PREMESSO:**

- che per quanto previsto nel decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, che costituisce il Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), in particolare all'art. 20, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ove ricorrano i presupposti indicati dal comma 2, ovvero:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 precedentemente richiamate;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, decreto legislativo n. 175/2016 (ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto correttivo, d.lgs. n. 100/2017);
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

- che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

- che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:



- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016»;  
– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *«in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato»;*
- che con deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 19/2017 sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016;
- che con deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 22/2018 sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016;

**DATO ATTO** che vengono prese in considerazione le partecipazioni indirette, ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. g) del T.U.S.P., solo quando trattasi di partecipazioni detenute per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica, come peraltro indicato anche nelle Linee d'indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni, emanate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 19/2017;

**PRESO ATTO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio il cui esito deve essere comunicato, ai sensi dell'art. 20, c. 3, T.U.S.P., alla Sezione regionale della Corte dei Conti anche attraverso il modello standard predisposto in formato elettronico in apposita sezione dell'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro, Min. Economie e Finanze, i cui dati potranno essere controllati e monitorati anche dalla struttura ministeriale competente;



**SEGNALATO** che, nel caso delle due multiutility di cui il Comune possiede partecipazioni, ovvero **Consiag spa** e **Publiservizi spa**, l'esame va svolto sia con riferimento alle scelte che condussero alla loro costituzione per verificarne l'attuale funzionalità, sia alla consistenza della quota di partecipazione e all'esito economico finanziario che hanno prodotto, tenendo presente che trattasi in ogni caso di *holding* c.d. "pure";

**RICORDATO** che:

- con una serie di delibere consiliari, adottate nel dicembre 1995 e nei primi mesi dell'anno 1996, il Comune di Borgo San Lorenzo ha aderito, insieme ad altri 19 comuni (il maggiore dei quali è Prato, e che si trovano nelle province di Firenze, Prato, Arezzo, Pistoia) al Consorzio Intercomunale Acqua, Gas e Pubblici Servizi (Consiag) affidandogli la gestione del ciclo integrato delle acque;
- in seguito all'affidamento a Publiacqua spa del servizio idrico integrato a partire dal 01.01.2002 da parte dell'Ambito territoriale ottimale toscano n. 3 dell'acqua, i Comuni già aderenti a Consiag con accordo di programma stabilirono di partecipare all'aumento del capitale sociale di Publiacqua spa con una particolare modalità: ogni Comune doveva acquistare direttamente una quota dello 0,10% ed indirettamente tramite Consiag, trasformata in Consiag spa (atto consiliare 125 del 11 dicembre 2001), per un importo assai più consistente, così da *"mantenere, all'interno della compagine azionaria di Publiacqua spa, l'unicità e la compattezza del territorio consortile al fine di proseguire quella gestione ottimale del servizio idrico che ha caratterizzato in questi anni l'attività del Consiag, nonché al fine di meglio garantire, attraverso una rappresentanza unitaria, gli interessi di ogni singolo Comune associato che diversamente potrebbe avere una rappresentatività meno incisiva"*;
- la scelta dunque di aderire a Publiacqua spa attraverso una partecipazione a Consiag spa è determinata dalla volontà di una più influente partecipazione unitaria (del 25%) attuata con una società interamente pubblica per proseguire l'esperienza positiva consortile, che oggi viene confermata sulla base degli esiti conseguiti;
- la partecipazione a Consiag spa ha, inoltre, consentito di realizzare importanti risultati economici, confermati anche negli ultimi anni, attraverso la valorizzazione azionaria e la corresponsione di dividendi;

**RICORDATO**, inoltre, che:

- l'adesione comunale alla soc. Publiacqua spa è avvenuto con deliberazione consiliare n. 9 del 22 gennaio 1999, successivamente la società si è trasformata in Publiservizi spa e il Consiglio ne ha approvato il mutamento con proprio atto n. 200 del 11 dicembre 1999 allo scopo di costituire una multiutility interamente pubblica che possedesse quote azionarie di Toscana energia (10,37%) gestore del gas per la nostra area, di Publiacqua (0,43%) gestore dell'acqua per l'area, e che soprattutto operasse per la gestione integrata dei rifiuti nell'area, costituendo Publiambiente spa, gestore del



- servizio per il nostro territorio comunale e per quello dell'intero Mugello, e detenendone al 100% la proprietà;
- la partecipazione azionaria nella società interamente pubblica, di cui i soci sono 35 comuni toscani (maggiori azionisti i comuni di Pistoia e Empoli), ha prodotto una valorizzazione azionaria ed esiti economici positivi;

**RICORDATO**, ancora, che dal 13 marzo 2017 una nuova società, Alia spa, svolge il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nell'ATO Toscana Centro, incaricata in seguito allo svolgimento di gara pubblica svolta; e che tale società si è costituita in seguito alla fusione delle società che svolgevano precedentemente il servizio nelle varie aree dell'ambito, tra le quali Publiambiente e Quadrifoglio, di cui Consiag spa e Publiservizi spa detenevano già quote di partecipazione;

**DATO ATTO** di quanto precisato nella Nota integrativa al Bilancio di esercizio 2020 di Publiservizi spa, ove si precisa che: *«L'andamento economico-patrimoniale dell'esercizio 2020 consolida ormai l'assetto ed il ruolo assunto di holding pura, così come voluto definitivamente dai Comuni soci a suo tempo con l'assemblea del 8 ottobre 2007. Di conseguenza, data la particolare natura ed attività ad essa connessa, viene confermata per continuità rispetto ai precedenti esercizi l'adozione dei principi di contabilizzazione corrispondenti all'assetto e alla struttura aziendale confacenti ad una holding pura»*;

**RICORDATO** che "Holding" è il termine utilizzato per indicare una società (denominata capogruppo o società madre) che, per effetto dell'entità delle partecipazioni azionarie possedute in altre società del gruppo, ha il potere di controllarne la gestione, esercitando un'influenza dominante sulle medesime;

**TENUTO CONTO** della natura strumentale di una holding, che si pone *«come una mera interposizione tra il Comune e la società di servizi al fine di detenerne le azioni o come coordinatrice "sotto il profilo patrimoniale, finanziario, amministrativo, tecnico ed organizzativo, delle società ed enti in cui partecipa"»* e, quindi, come strumento di governance di società di servizi (cfr. C. conti, Sez. I, 24 marzo 2015, n. 249);

**RICHIAMATE**, in proposito, tra le altre, la deliberazione n. 23/SEZAUT/2018/FRG della Corte dei Conti – Sezione Autonomie, e la deliberazione n. 29/SEZAUT/2019/FRG della Corte dei Conti – Sezione Autonomie, in particolare il paragrafo *«1.5.4 - Partecipazione diretta e indiretta: il modello holding»*;

**SEGNALATO** che la situazione riguardante la controllata **Vivi lo Sport s.s.d. a r.l.u.** risulta particolare, in quanto attiene a società di gestione di impianti sportivi e di servizi sportivi comunali, parte dei quali risultano unici nel bacino mugellano (piscine coperte), raccogliendo utenza intercomunale e consentendo, così, lo svolgimento di attività per l'intero anno;



**RICHIAMATO** quanto riportato in narrativa della deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 18/06/2020 con la quale è stato stabilito di acquisire la quota di minoranza di UISP Firenze della società Vivi Lo Sport, approvando contestualmente lo schema di Statuto della nuova compagine societaria;

**DATO ATTO** che il capitale sociale della detta società è divenuto interamente pubblico, in conseguenza del subentro dell'Ente nella quota ex UISP, intervenuto con atto del 23/07/2020 e con successivo atto di approvazione del nuovo statuto in data 17/09/2020;

**RICORDATO** che con deliberazione n. 32 del 18/06/2020 è stata approvata la bozza dello schema della nuova convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Borgo San Lorenzo e la società e che la stessa è stata sottoscritta in data 07/05/2021;

**PRESO ATTO:**

- del Piano Economico di massima per il servizio di gestione dell'impianto sportivo per gli anni 2020-2024, allegato alla citata delibera n. 31/2020, fatto pervenire dalla società Vivi Lo Sport agli Uffici comunali con nota del 02/12/2019, dal quale risulta che, per gli anni considerati, i rispettivi risultati d'esercizio garantirebbero il superamento della soglia di legge, pari ad euro 1.000.000,00, oltre alla contemporanea sussistenza di utili; nella specie il valore dei ricavi risulta così stimato: euro 1.015.000 per il 2020, euro 1.060.000 per il 2021, euro 1.084.000 per il 2022, euro 1.094.000 per il 2023 ed euro 1.098.000 per il 2024;
- che le valutazioni discendenti dal detto piano economico sono state, comunque, volutamente e motivatamente poste in essere «*in ottica di ragionevole prudenza, sia in relazione alla stima dei ricavi, che dei costi*»;

**CONSIDERATO** che la *ratio* del disposto di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss. mm. ed ii. e del limite individuato al comma 2, lett. d), del detto articolo, è da ricercarsi nel fatto che le società partecipate riescano a raggiungere (e mantenere) un fatturato tale da permettere la sostenibilità economico-finanziaria della gestione;

**DATO ATTO** della straordinarietà della attuale situazione sanitaria emergenziale dovuta alla pandemia da covid.19, che ha condizionato e sta pesantemente condizionando lo svolgimento della normale vita quotidiana, nonché di tutte le attività, anche dal punto di vista economico-finanziario;

**PRESO ATTO** che siffatta situazione emergenziale ha inciso pesantemente sull'andamento della gestione del Centro Piscine "Area Romanelli" e, più in generale, sull'equilibrio della gestione economico-finanziaria nel corso del 2020;

**PRESO ATTO:**

- che il consuntivo degli incassi della società, relativamente alle stagioni estive 2018/2019/2020, evidenzia la sensibile diminuzione degli stessi



- nell'anno 2020, con una riduzione pari a - 54% sulla media del biennio precedente, che, in termini monetari, incide negativamente per un importo pari ad euro 228.000,00;
- dei risultati di bilancio di Vivi lo Sport - esercizio anno 2020, dal quale è emersa una perdita pari ad euro -34.709,00, e delle risultanze relative al patrimonio netto esistente, che alla chiusura dell'esercizio è pari a € - 9.702,00 (con fatturato 2020 di euro 614.082,00);
  - che il fatturato medio del triennio 2017-2019 è pari ad euro 891.380 e che nel solo anno 2019 è stata superata la soglia di fatturato di un milione di euro (€ 1.017.537,00);

**DATO ATTO**, pertanto, che le soglie previste dalla legge per il mantenimento della società non sono state raggiunte negli anni di riferimento;

**RITENUTO** che la società Vivi lo Sport s.s.d. a r.l.u.:

- è funzionale all'Ente ed è fondamentale per i servizi erogati in favore del Comune, delle scuole, dei servizi sociali, assistenziali e sanitari, sia comunali che dell'intero ambito locale mugellano;
- garantisce la gestione dell'impianto natatorio dell'Area Romanelli che è unico nel suo genere in ambito mugellano;
- necessita di investimenti consistenti per la salvaguardia dell'impianto che l'Amministrazione si è impegnata a realizzare;
- possiede un fatturato in crescita che, al di là della situazione contingente emergenziale, dovrebbe superare stabilmente la soglia normativa di un milione di euro, anche in considerazione della programmazione pluriennale riportata nel Piano Tecnico Economico;

**RICORDATA**, al riguardo, la deliberazione di G.C. n. 157 del 17/12/2020 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento denominato "*Ristrutturazione delle piscine comunali del Capoluogo (Via Caiani – Lotto 1 e 2)*", con relativi allegati e quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo di € 2.350.000,00;

**RICHIAMATO** il comma 5-ter dell'art. 24 del TUSP - inserito dall'art. 16, comma 3-bis, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (c.d. decreto Sostegni bis) - il quale proroga anche per l'anno 2022 la norma che disapplica, fino al 31 dicembre 2021, i commi 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione (comma 5-bis);

**PRESO ATTO**, pertanto, che la norma testé citata autorizza di fatto l'amministrazione pubblica a prolungare la detenzione delle partecipazioni societarie anche per tutto il 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019;



**DATO ATTO:**

- che Vivi Lo Sport s.s.d. a r.l.u. ha raggiunto un valore negativo di utile (perdita) medio nel triennio 2017-2019 pari a (-)2.090,00;
- che Accademia degli Audaci del Teatro Giotto s.rl. ha raggiunto un valore negativo di utile (perdita) medio nel triennio 2017-2019 pari a (-)1.805,34;
- che, pertanto, entrambe le società non raggiungono il valore medio di utile richiesto dal citato comma 5-ter dell'art. 24 del TUSP per prolungare, in deroga, la detenzione delle partecipazioni societarie anche per tutto il 2022;

**VISTA** la Relazione Tecnica elaborata e redatta a cura della U.O. Staff Affari Generali, Affari Legali ed Informatica del Servizio Staff Segreteria Generale, **allegato sub A)** alla presente deliberazione, in cui compare nella Prima Parte il "Resoconto dell'attuazione del piano per l'anno 2020", come previsto dall'art. 20, c. 4 del T.U.S.P., mentre nella Seconda Parte della stessa Relazione è contenuto l'esito della ricognizione effettuata, dettagliata per ciascuna partecipazione detenuta, e dato atto che tale allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DATO ATTO** che alla Relazione Tecnica è allegato un ampio documento a riquadri di n. 28 fogli;

**RICORDATO** che:

- con atto n. 38 del 09/06/2021 il Consiglio Comunale ha deliberato di procedere all'adesione al capitale della società di **S.I.A.F. Sistemi Integrati Area Fiorentina S.p.A**, con sede in Bagno a Ripoli (FI), via Don Lorenzo Perosi nr. 2, società mista pubblico-privata e a controllo pubblico congiunto ex art. 2 c. 1 lettera m) del TUSP, autorizzando l'acquisto di una quota delle azioni pari a n. 2426 (corrispondenti allo 0,1% di partecipazione arrotondato) per un importo complessivo di Euro 3.455,00 (tremilaquattrocentocinquantacinque/00), come da valutazione effettuata sul conto del patrimonio netto al 31/12/2020 da perizia estimativa redatta dal professionista incaricato;
- l'operazione di cui al punto precedente è finalizzata al futuro affidamento alla società mista pubblico-privata, nella composizione che sarà risultante dallo svolgimento della prossima gara ad evidenza pubblica per la scelta del socio operativo ex art. 17 del TUSP, del servizio di refezione scolastica e servizi affini, previa acquisizione delle azioni e stipula di apposito atto notarile;
- con la citata delibera è stato, altresì, approvato lo Statuto societario.
- con determinazione n. 425 del 25/06/2021 sono state impegnate le somme per procedere all'acquisto della quota di SIAF Sistemi Integrati Area Fiorentina S.p.A
- con atto in Notaio Dott. Ricardo Cambi (Repertorio n. 27977, Raccolta n. 12954), il Comune di Borgo San Lorenzo ha acquisito n. 2.426 azioni ordinarie della società, pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del capitale di SIAF;



**RICORDATO**, altresì, con riferimento alla partecipazione in **Publiacqua s.p.a.** (gestione di tutte le attività inerenti il ciclo delle acque), che:

- con atto n. 39 del 09/06/2021 il Consiglio Comunale ha deliberato di procedere alla costituzione di una nuova società in controllo pubblico a totale partecipazione di enti pubblici o società interamente partecipate da enti pubblici con sede a Firenze, approvando, altresì, la bozza di statuto della costituenda società;
- con la citata deliberazione è stato stabilito che la quota di pertinenza del Comune di Borgo San Lorenzo verrà acquisita mediante il conferimento delle n. 17.649 azioni, pari ad euro 91.068,84 di capitale, detenute dal Comune di Borgo San Lorenzo in Publiacqua Spa, al valore di euro 171.555,48, e che la quota di partecipazione sarà in ogni caso proporzionale al valore del conferimento apportato rispetto al totale del conferimento raggiunto dagli altri soci aderenti alla aggregazione;
- con atto in Notaio Dott. Vincenzo Gunnella (repertorio n. 54.666, raccolta n. 27.133) è stata costituita la compagine societaria denominata **Acqua Toscana s.p.a.** (con capitale sociale fissato in euro 150.000.000,00 (centocinquantamiloni/00), rappresentato da 150.000.000 (centocinquantamiloni) di azioni ordinarie del valore nominale di un euro ciascuna) della quale il Comune di Borgo San Lorenzo possiede n.170.964 azioni, pari ad euro 170.964,00 di capitale;

**RITENUTO** esprimere le seguenti valutazioni:

- la rispondenza ai criteri stabiliti dalla normativa per le partecipazioni comunali riguardanti **Casa spa** (gestione associata secondo normativa regionale del recupero manutenzione gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica), **Farmapiana spa** (gestione associata farmacie comunali), **Toscana energia spa** (distribuzione gas naturale) che consentono il mantenimento della partecipazione;
- il caso delle due multiutility di cui il Comune possiede partecipazioni, ovvero le spa **Consiag spa** e **Publiservizi spa**, per le quali, sia in ordine agli obiettivi politici ed economici, sia per quelli normativi e giurisprudenziali, che consentono partecipazioni per la produzione di un servizio di interesse generale (art. 4 c. 2 lett. a) T.U.S.P.), oltre che in considerazione del fatto che trattasi di holding pura, vengono valutate positivamente le partecipazioni detenute, sollecitando i soci pubblici detentori di quote sociali consistenti ad un'iniziativa di verifica per un riordino complessivo del quadro societario toscano costituito per la realizzazione dei servizi pubblici locali;
- la conferma della dismissione della partecipazione societaria in **Accademia degli Audaci** del Teatro Giotto srl di Borgo San Lorenzo in quanto trattasi di partecipazione che non ha ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente ed inoltre con un fatturato medio (circa 100.000,00 euro) molto al di sotto della soglia di un milione euro, le cui procedure di alienazione sono state messe in atto nel corso dell'anno 2019 ed ultimate nei primi mesi del 2020, per essere poi temporaneamente sospese a causa della emergenza sanitaria per



Covid.19; le stesse proseguiranno nel 2022, con la ripubblicazione dell'avviso pubblico di vendita delle quote, come meglio chiarito nella relazione tecnica allegata;

- il mantenimento della partecipazione in **Vivi lo Sport s.s.d. a r.l.u.** (gestione delle piscine comunali), unica società partecipata per intero dall'Ente, per le specifiche motivazioni sopra riportate. In particolare:
  - è funzionale all'Ente ed è fondamentale per i servizi erogati in favore del Comune, delle scuole, dei servizi sociali, assistenziali e sanitari, sia comunali che dell'ambito locale mugellano;
  - garantisce la gestione dell'impianto natatorio dell'Area Romanelli che è unico nel suo genere in ambito mugellano;
  - il piano economico anni 2020-2024 - al netto della straordinarietà dell'emergenza covid.19 - prevede fatturati in linea con i valori richiesti dalla legge;
  - la necessità di investimenti per la salvaguardia dell'impianto che l'Amministrazione si è impegnata a realizzare, anche con l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento denominato "*Ristrutturazione delle piscine comunali del Capoluogo (Via Caiani – Lotto 1 e 2)*", con relativi allegati e quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo di € 2.350.000,00;
  - la presenza di fidejussione bancaria in carico all'Ente, al tempo attivata per ristrutturare il debito bancario della società tramite accensione di mutuo;
  - programma pluriennale per la realizzazione dei vari interventi ed investimenti;

**RICORDATO**, ancora, che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

**TENUTO CONTO** che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

**RITENUTO** congruo e confermato di procedere all'alienazione delle partecipazioni da dismettere tenendo conto dei seguenti criteri:

- rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;
- determinazione del prezzo a cui offrire la partecipazione comunale da realizzarsi con riferimento alla quota sociale posseduta quale parte del valore del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, ma con le variazioni valutate necessarie (es. sommando il rimborso della spesa relativa alla eventuale fidejussione in corso, oppure sottraendo la riserva non pertinente);



criteri questi peraltro utilizzati per la procedura di alienazione delle partecipazioni già offerte con apposito bando pubblico, in attuazione dei vari piani approvati in questi anni;

**RILEVATA** la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate ad alienare le partecipazioni, in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

**TENUTO CONTO** che la mancanza o la invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle nuove partecipazioni di cui trattasi;

**VISTO** l'art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

**VISTO** il vigente Statuto comunale;

**VISTO** il parere favorevole della Commissione Consiliare n. 1 "Affari istituzionali, funzionalità e efficienza dell'ente, risorse, controllo e garanzia" espresso nella seduta del 28/12/2021, come da verbale depositato in atti;

**PRESO ATTO** dei pareri favorevoli ex art. 49, decreto legislativo n. 267/2000, espressi dal Responsabile dello Staff Segreteria generale in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del servizio Risorse in ordine alla regolarità contabile;

**INDIVIDUATO** il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 5 e segg. della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ed ii., nel dott. Nicotra Sebastiano Elio, Funzionario Responsabile della U.O. Staff Affari Generali, Affari Legali ed Informatica del Servizio Staff Segreteria Generale, incaricato di curare tutti gli adempimenti necessari;

**UDITO** il consigliere Margheri, in qualità di Presidente della Commissione consiliare n. 1, dare conto dell'esito dei lavori della Commissione stessa;

**UDITA** l'Assessore Tai, competente per materia, illustrare il contenuto della proposta;

**UDITI** i successivi interventi, riportati nel separato verbale integrale al quale si fa rinvio;

**DATO ATTO** che la Presidente pone ai voti per appello nominale la proposta di deliberazione;

Con la seguente votazione:

- Presenti: 15
- Votanti: 15



- Favorevoli: 10 (Baluganti, Ciampi, Ciardi, Del Tempora, Grifoni, Omoboni, Pacini, Pieroni, Santelli, Taronna)
- Contrari: 5 (Giovannini, Margheri, Romagnoli, Ticci, Verdi)

## DELIBERA

**1- DI APPROVARE** ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 il **Piano di riassetto per la razionalizzazione delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2020**, che viene allegato al presente atto sotto la **lettera A** per farne parte integrante e sostanziale, costituito da:

- la **Relazione tecnica** nella prima parte recante il "**Resoconto dell'attuazione del piano per l'anno 2020**", come previsto dall'art. 20, c. 4 del T.U.S.P., e nella seconda parte l'**esito della ricognizione** effettuata, dettagliata per ciascuna partecipazione detenuta;
- le **schede di rilevazione** compilate secondo le linee di indirizzo della deliberazione n. 22/2018 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti;

**2- DI CONFERMARE** il mantenimento della partecipazione dell'Ente in Casa spa, Farmapiana spa e Toscana energia spa in quanto sussiste rispondenza ai criteri stabiliti dalla normativa per le partecipazioni comunali che consentono il mantenimento delle stesse;

**3- DI CONFERMARE** il mantenimento delle partecipazioni nelle due multiutility Consiag spa e Publiservizi spa, in quanto società che producono servizi di interesse generale, oltre che in considerazione del fatto che trattasi di holding c.d. pure, al contempo confermando, quale atto di indirizzo rivolto ai soci pubblici detentori di quote sociali consistenti, l'indicazione di porre in essere iniziative di verifica per un riordino complessivo del quadro societario toscano costituito per la realizzazione dei servizi pubblici locali;

**4- DI CONFERMARE** quanto stabilito con atto n. 38 del 09/06/2021 con cui il Consiglio Comunale ha deliberato di aderire a S.I.A.F. Sistemi Integrati Area Fiorentina S.p.A mediante acquisto di azioni;

**5- DI CONFERMARE** quanto stabilito atto n. 39 del 09/06/2021 con cui il Consiglio Comunale ha deliberato di procedere alla costituzione di una nuova società in controllo pubblico a totale partecipazione di Enti mediante conferimento nella nuova società della quota detenuta dal Comune di Borgo San Lorenzo in Publiacqua spa;

**6- DI CONFERMARE** il mantenimento di Vivi lo Sport s.s.d. a r.l.u. in considerazione delle specifiche motivazioni richiamate in premessa;

**7- DI CONFERMARE** l'alienazione della partecipazione nella società a responsabilità limitata Accademia degli Audaci del Teatro Giotto, dando atto che la procedura di evidenza pubblica per la cessione delle quote verrà nuovamente indetta nel corso dell'anno 2022, compatibilmente con l'andamento



della situazione emergenziale sanitaria covid.19 e con le disposizioni normative in materia;

**8- DI PRENDERE ATTO** e confermare la partecipazione del Comune di Borgo San Lorenzo in Acqua Toscana S.p.A., dando contestualmente atto della intervenuta cessione delle quote detenute dall'Ente in Publiacqua S.p.A. mediante conferimento nella società di nuova costituzione;

**9- DI INCARICARE** i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

**10- DI STABILIRE** che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

**11- DI STABILIRE** che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato alla Banca Dati del Dipartimento del Tesoro e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 17, decreto legge n. 90/2014, e ss.mm. ed ii., con le modalità ex decreto ministeriale 25 gennaio 2015 e s.m.i.;

**12- DI STABILIRE** che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 20, c. 3, T.U.S.P.;

\*\*\*\*\*

Di seguito, su proposta della Presidente e dato atto dell'urgenza;

Visto l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con separata votazione espressa per appello nominale, con il seguente esito:

- Presenti: 15
- Votanti: 15
- Favorevoli: 10 (Baluganti, Ciampi, Ciardi, Del Tempora, Grifoni, Omoboni, Pacini, Pieroni, Santelli, Taronna)
- Contrari: 5 (Giovannini, Margheri, Romagnoli, Ticci, Verdi)

### **DELIBERA**

**13- DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



**Proposta di delibera di Consiglio n. 141 del 17-12-2021 ad oggetto PIANO DI RIASSETTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ANNO 2021**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267/2000, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Borgo San Lorenzo, li 20-12-21

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Cosmi Emanuele

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267/2000, Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Borgo San Lorenzo, li 21-12-21

IL RAGIONIERE

F.to Giannelli Marco



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO  
PROVINCIA DI FIRENZE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

F.to LA PRESIDENTE  
Taronna Laura

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
Cosmi Emanuele

Si attesta che la presente copia per uso amministrativo è conforme all'originale informatico.

**Il Segretario Comunale**  
Cosmi Emanuele